

Principali modifiche apportate al DM 987/2016 e smi dal DM 6/2019 (sono riportate esclusivamente le parti del DM con le principali modifiche)

Accreditamento periodico delle sedi

Art. 3, nuovo comma 5:

In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a "condizionato" fino al conseguimento dei predetti requisiti.

Accreditamento iniziale dei corsi di studio

Art. 4, comma 1 modificato

I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:

- parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
- verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A (ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2) e C (Requisito R3).

Art. 4, nuovo comma 2:

L'accREDITamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell'inserimento della docenza in possesso dell'Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari.

Art. 4, comma 4 modificato (precedente comma 3)

L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.

Art. 4, comma 5 modificato (precedente comma 4)

L'accREDITamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'aa 2022/2023, e successivamente, per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. L'accREDITamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:

Corsi attivi a.a. x	Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50	+ 1
51 – 100	+ 2
101 – 150	+ 3
151 – 200	+ 4
Oltre 200	+ 5

Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell'offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'accREDITAMENTO periodico di cui all'art.5.

AccREDITAMENTO periodico dei corsi di studio

Art. 5, comma 1 modificato

I corsi di studio che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO iniziale, in possesso dei necessari requisiti, sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accREDITAMENTO periodico. L'accREDITAMENTO periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.

Nucleo di Valutazione

Art. 7, comma 1, lett. a modificata

esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art.4, comma 2;

Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

Art. 8, comma 1, lett. a modificata

il numero massimo di corsi di studio accREDITabili complessivamente per ciascun Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei Corsi già accREDITati nell'a.a. 2018/2019;

Art. 8, comma 2 modificato

Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'art.4, comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
- b. Idem

- c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accREDITAMENTO periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 10, comma 1 modificato

Il presente decreto sostituisce il DM 987/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Allegato A Requisiti di accREDITAMENTO del corso di studio

b) Requisiti di docenza

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti numeri minimi dei docenti di riferimento, calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accREDITATI e sul quadro della Didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.

Le predette numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:

- per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;
- per i corsi già accREDITATI, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. (Ad esempio: per l'Offerta Formativa a.a. 2019/2020 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2018/2019 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2017/2018);
- per i corsi già accREDITATI erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accREDITAMENTO, e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi alle numerosità massime riportate nell'allegato D.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'allegato D, il numero di docenti di riferimento (Dr) e quello delle figure specialistiche aggiuntive, viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell'ambito dei docenti di riferimento:

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'allegato D, il numero dei tutor di riferimento (T_r) dei corsi integralmente o prevalentemente a distanza (T_r) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$T_{tot} = T_r \times (1 + 0,75 \cdot W)$$

$$W = 0 \quad \text{se n. studenti} \leq \text{numerosità massima}$$

$$W = \left(\frac{\text{n. studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1 \right) \quad \text{se n. studenti} > \text{numerosità massima}$$

T_{tot} = numero di tutor di riferimento necessari

T_r = numero di tutor di riferimento

In tale incremento, dovrà essere approssimativamente mantenuta la quota di tutor disciplinari prevista nelle tabelle di cui al punto b).

Per tutti i corsi interamente o prevalentemente a distanza le numerosità massime di cui all'allegato D vanno triplicate.

Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza:

ii. Tipologia

Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- a. Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;
- b. Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 Legge 240/10;
- c. Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 Legge 230/05;
- d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10.

Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.

Tabella K

Tipologia	Definizione	Caratteristiche
a)	Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo	Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo.
b)	Corsi con mobilità internazionale strutturata	Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all'estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione. (modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017)
c)	Corsi erogati in lingua straniera	Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi

Tipologia	Definizione	Caratteristiche
		occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue: - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d'accesso conseguito all'estero; i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche
d)	Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1"	Sono Corsi di studio LM e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.

iv. Tutor per i corsi a distanza

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario. Nel caso di tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l'ammissione al dottorato di ricerca. Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici.

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio

La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella K.

Allegato D Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti

La docenza minima necessaria indicata nell'allegato A è relativa alle numerosità standard di riferimento previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate dal DM n. 585 del 5 agosto 2018 (costo standard di formazione per studente in corso). È tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime appresso indicate.

Corsi di laurea con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	75
	B1	75	100

Scientifico - tecnologica	B2		180
Umanistico-sociale	C1	100	200
	C2	100	250

Corsi di laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	50
Scientifico-tecnologica	B1	65	65
	B2		80
Umanistico-sociale	C	80	100

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	60
Scientifico-tecnologico	B	75	100
Umanistico-sociale	C	100	230

CORSI DI LAUREA

Area umanistico-sociale (C1)

L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Area umanistico-sociale (C1)

LM/GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia

LM/SC-GIU Scienze giuridiche

Allegato E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA DI SEDE E DI CORSO

L'insieme degli indicatori potrà essere aggiornato dal Ministero su proposta dell'ANVUR a seguito degli esiti delle sperimentazioni condotte (e.g. sulle competenze trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti) e della raccolta di nuovi dati (e.g. relativi alle opinioni degli studenti e alle attività di III missione).